



All. "A"

## REGOLAMENTO DI SICUREZZA URBANA

- Art.1 - Oggetto del regolamento
- Art.2 - Definizioni
- Art.3 - Comportamenti vietati
- Art.4 - Misure a tutela del decoro di particolari luoghi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, Legge 18 aprile 2017, n. 48, di conversione del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14.
- Art.5 - Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici
- Art. 6 - Sicurezza edifici pubblici e privati
- Art.7 - Sistema sanzionatorio
- Art.8 - Sanzioni
- Art.9 - Ordine di allontanamento e divieto di accesso (cd. DASPO urbano)
- Art.10 - Ripristino o rimozione delle opere abusive
- Art.11 - Sanzione sostitutiva pecuniaria
- Art. 12- Mediazione sociale ed educazione alla legalità
- Art.13 - Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale
- Art.14 - Comportamenti positivi per la civile convivenza e per garantire la legalità
- Art.15- Entrata in vigore del Regolamento



## **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento indica, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le misure a tutela della sicurezza urbana, procedendo ad individuare le aree a cui applicare il sistema sanzionatorio previsto dagli artt. 9 e 10 D.L. n. 14/2017, conv. in L. 48/2017.

2. Secondo le finalità dello Statuto comunale, il regolamento specifica non solo le sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle norme, ma anche i comportamenti virtuosi per la promozione della legalità e della coesione sociale, al fine di rendere Ragusa una città sempre più bella, aperta e vivibile.

## **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, si precisa che la sicurezza urbana è un bene pubblico, garantito da una cultura che ritiene inviolabili i diritti ed il benessere delle persone e l'integrità delle cose, in particolare di quelle pubbliche. Sono, oggetto di tutela, in quest'ambito, la libertà di accesso e la fruizione degli spazi pubblici.

2. Al fine di garantire la sicurezza urbana, in particolare, si vuole tutelare la libera fruizione degli spazi pubblici, da intendere come libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento e delle altre norme in materia.

## **Art. 3 - Comportamenti vietati**

1. Per garantire la sicurezza urbana è vietato:

- a) mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione;
- b) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i forni, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- c) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- d) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- e) abbandonare rifiuti in violazione alle regole della raccolta differenziata;
- f) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- g) accattonaggio o altre manifestazioni tendente a favorire comportamenti della comune pietà;

2. E' fatto divieto avanti beni dichiarati patrimonio dell'Unesco di consumare ogni genere di bevanda alcolica in contenitori di ogni genere. Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all'interno di pubblici esercizi e nelle aree concesse per il plateatico ai pubblici esercizi



nonché nelle aree immediatamente adiacenti, durante l'orario di apertura. Il divieto non si applica, altresì in occasione di particolari eventi o manifestazioni di interesse collettivo, individuati con deliberazione della Giunta Comunale.

3. E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

**Art. 4 - Misure a tutela del decoro di particolari luoghi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, Legge 18 aprile 2017, n. 48, di conversione del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14.**

1. Su tutto il territorio comunale di Ragusa, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, sono vietati i comportamenti che, in violazione dei divieti di stationamento o di occupazione di spazi, impediscono l'accessibilità e la fruizione delle aree urbane su cui insistono complessi monumentali, edifici di culto, cimiteri, musei, scuole di ogni ordine e grado, plessi scolastici, sedi universitarie ed in generale istituti e luoghi della cultura, parchi e giardini e altre zone adibite a verde pubblico, nonché sedi di enti e/o istituzioni pubbliche, compresa l'area nel raggio di 300 metri dagli ingressi delle stesse, loro pertinenze e aree limitrofe destinate a parcheggio.

2. I predetti comportamenti sono altresì vietati nelle aree urbane interessate da consistenti flussi turistici e di persone, intendendo per queste:

a) quelle relativi alla stazione FS, stazione autobus di linee di Ragusa e porto turistico di Marina di Ragusa;

b) ospedale, centri ed istituti di cura e salute posti nel centro abitato, come definito dall'art. 3, comma 1, numero 8), decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel raggio di 300 metri dagli ingressi, loro pertinenze e parcheggi;

c) Piazze di Ragusa, Piazze Marina di Ragusa e lungomare di Marina di Ragusa;

d) parcheggi pubblici o ad uso pubblico;

e) quelle poste nel centro abitato in cui si tengono sagre, fiere, mercati, mostre o comunque manifestazioni o su cui insistono centri commerciali, loro pertinenze e parcheggi;

f) le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli nel rispetto di quanto previsto dalla L. 132/2018;

g) luoghi ove insistono edifici e/o uffici pubblici (a titolo meramente esemplificativo: UTG/Prefettura, Forze di Polizia; Uffici Giudiziari, Enti Pubblici in genere).

3. Ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai commi che precedono, sono considerati comportamenti vietati anche le azioni che, inducendo timore o, in altro modo, scoraggiano, impedendola di fatto, la fruizione delle suddette aree.

**Art. 5 - Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici**



1. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattarli o di non diminuirne la funzionalità, di non arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e a qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità.

2. E' vietato:

- a) salire sui monumenti e scavalcare le recinzioni di protezione degli stessi;
- b) entrare anche parzialmente nelle fontane, nonché gettare o immergervi oggetti;
- c) posizionare, appoggiare, o legare biciclette e moto sulle barriere di protezione dei monumenti;
- d) appoggiare materiale accanto ai cassonetti dei rifiuti;
- e) gettare a terra carte, mozziconi e qualsiasi altro oggetto.

#### **Art. 6 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati**

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato – con le relative pertinenze – in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti.

2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.

3. L'installazione di macchinari a motore per uso lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.

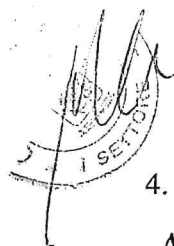
4. Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale da parte della Polizia Locale e dell'eventuale diffida. In caso di inadempienza, il Comune potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile, delle spese sostenute.

#### **Art. 7 – Sistema sanzionatorio**

1. Nei casi di conflitto o laddove lo si ritenga appropriato e possibile, la Polizia Locale è tenuta ad attuare tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni previste negli articoli seguenti.

2. Ai fini dell'accertamento e dell'erogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni.

3. La competenza nell'accertare le suddette violazioni spetta, in via prioritaria, alla Polizia Locale. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme previste dalla legge.



4. I proventi derivanti dalle sanzioni sono destinate al Comune.

#### **Art. 8 – Sanzioni**

1. Per i comportamenti vietati dall'art. 3 del presente regolamento (atti vietati) si applica una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Si precisa che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.125 del 24 luglio 2008 (di conversione del decreto legge 23 maggio 2008 n.92), il quale modifica l'art. 16 comma 2 della legge 689/81, la Giunta Comunale ha la facoltà di stabilire per le violazioni relative al presente regolamento, nell'ambito del minimo e massimo edittale (da 25 a 500 euro), un diverso importo di pagamento in misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla stessa legge 689/81 che stabilisce tale importo nel doppio del minimo edittale o un terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore.

2. Per quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in Legge n. 48/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Per le violazioni di cui al comma 1, *fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio*, l'autorità competente è il sindaco.

#### **Art. 9 – Ordine di allontanamento e divieto di accesso (cd. DASPO urbano)**

1. L'ordine di allontanamento è rivolto per iscritto dall'organo accertatore. In esso *sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato* ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 200,00 a euro 600,00. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al Questore con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

2. Nei casi di reiterazione delle condotte, il Questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'art. 4, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. La durata del divieto non può comunque essere inferiore a sei mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Qualora il responsabile sia soggetto minorenni, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

#### **Art. 10 – Ripristino o rimozione delle opere abusive**

1. Qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore impone tale obbligo al trasgressore, esplicitando se il ripristino o la rimozione siano da realizzare immediatamente.

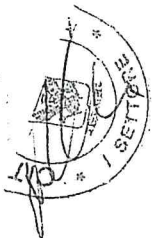
2. Qualora il trasgressore non provveda immediatamente al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione richiesta, è soggetto alla sanzione prevista dal presente regolamento. In caso di mancata ottemperanza, il Comune potrà provvedere comunque a tali operazioni, a spese dell'interessato.

3. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore impone l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto al Comando di Polizia Municipale, che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
4. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, trova applicazione l'art. 650 c.p. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

#### **Art. 11- Sanzione sostitutiva pecuniaria.**

1. Nei casi espressamente previsti da alcuni articoli del presente Regolamento è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, consistente in una prestazione, personale, di attività di pubblica utilità che abbia valenza educativa per il trasgressore e a favore della collettività, di valore corrispondente all'importo della sanzione pecuniaria prevista.
2. Al fine dell'applicazione dell'istituto, l'irrogazione della sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, deve essere richiesta dal trasgressore della violazione, maggiorenne, con specifica istanza da presentarsi all'Autorità Amministrativa entro il termine di legge previsto per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta ed in alternativa alla proposizione degli scritti difensivi di cui all'art. 18 L. 689/1981. L'Autorità Amministrativa, individuata nei Servizi Sociali del comune di Ragusa, previa istruttoria e valutazione, formalizza con proprio provvedimento l'ammissione ad eseguire tale prestazione a favore del Comune di Ragusa e/o di altri Enti, specificando il contenuto, le condizioni temporali, l'area d'intervento, le modalità e l'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione oppure procede con il rigetto motivato dell'istanza.
3. L'ammissione di un soggetto allo svolgimento di prestazioni di pubblica utilità in sostituzione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve soddisfare un preminente interesse pubblico, determinando vantaggi concreti a favore dell'Amministrazione e della Comunità compensativi del mancato pagamento della sanzione pecuniaria.
4. Gli ambiti in cui le prestazioni di pubblica utilità possono essere effettuate sono in particolare quelli afferenti:
  - all'area manutentiva e di pulizia (dipintura, piccole riparazioni, pulizia e manutenzione di strade, di luoghi pubblici, di aree verdi e di giardini pubblici, di aule scolastiche, di locali e di aree di proprietà del Comune o di altri enti);
  - all'area vigilanza (attività di sorveglianza avanti le scuole, di locali, luoghi pubblici o aperti al pubblico quali parchi, musei, biblioteche, cimiteri);
  - all'area di assistenza di soggetti bisognosi o emarginati.

Tale elencazione non preclude la possibilità di attuare interventi in altre aree per le quali se ne ravvisi la necessità e l'interesse e/o siano strettamente collegate alle modifiche legislative e sociali intervenute. Per le prestazioni di pubblica utilità sarà possibile formalizzare a cura del Comune



apposite convenzioni con associazioni di volontariato ed enti no profit per lo svolgimento di attività concordate.

5. Il valore di ogni ora viene fissato in 10,00 euro. Il trasgressore della violazione che sia stato ammesso alla sanzione sostitutiva di cui al comma 6 del presente articolo, deve effettuare il numero di ore lavoro necessario ad estinguere l'intero importo della sanzione amministrativa pecuniaria comminata, secondo l'articolazione oraria stabilita dall'Ente. Per la durata della prestazione il trasgressore fruisce di copertura assicurativa, a carico dell'Ente, per responsabilità civile e per infortunio sul lavoro.

6. La violazione o l'inottemperanza alle previste modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ovvero gli impedimenti al rispetto del calendario della prestazione, imputabili al trasgressore, verranno comunicate dall'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione all'Autorità Amministrativa che potrà procedere alla revoca della sanzione sostitutiva e al ripristino dell'obbligazione sorta con la sanzione amministrativa pecuniaria per l'intero importo o per la parte residuale, senza interruzione dei termini e secondo le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/81.

7. Al termine dell'esecuzione della sanzione sostitutiva l'incaricato alla vigilanza redigerà una relazione che documenti l'adempimento agli obblighi inerenti l'attività di pubblica utilità da trasmettere tempestivamente all'Autorità Amministrativa.

8. L'Autorità Amministrativa a ricezione della relazione di cui al comma 12 del presente articolo, estinta l'obbligazione sorta con la violazione al Regolamento di Polizia Urbana, procederà all'attestazione di eseguita prestazione di attività di pubblica utilità di valore corrispondente all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria da rilasciare al trasgressore ed agli atti della Polizia Locale.

## **Art. 12 – Mediazione sociale ed educazione alla legalità**

1. Il Comune promuove la mediazione sociale per evitare l'insorgere di controversie e favorire la convivenza civile. La mediazione può essere applicata in ambito sociale, interfamiliare, amministrativo (per comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali) e nel contesto scolastico, per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo o di disagio. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione del presente articolo le violenze contro le donne ed i minorenni, per le quali il Comune agisce immediatamente a favore dell'incolumità e del benessere delle vittime.

2. La Polizia Municipale pone, a fondamento della propria attività, la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. A tale proposito, collabora con gli istituti scolastici e con le famiglie per l'educazione dei più giovani alla legalità.

3. La ricomposizione dei conflitti viene proposta e attuata dal personale della Polizia Municipale, che può avvalersi della collaborazione di esperti nel settore della mediazione o, nei casi in cui l'azione conciliativa necessiti di specifiche competenze, indirizzare le parti a idonee agenzie di mediazione, a partire dai servizi comunali.

4. La ricomposizione dei conflitti può avere luogo, per le medesime parti in causa e per lo stesso motivo, una sola volta, unicamente nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio.



5. In seguito alla riconciliazione, viene redatto un verbale sull'accordo raggiunto ("Accordo di ricomposizione") che, sottoscritto dalle parti, costituisce per esse un impegno a rispettarne i contenuti. L'accordo può prevedere specifiche misure mirate all'eliminazione o riparazione di comportamenti disturbanti, qualora si ritenga che tali provvedimenti favoriscano il ravvedimento del trasgressore, con particolare riguardo ai minori.

### **Art. 13 - Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale**

1. Il Comune intende favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizzare le attività di volontariato svolte dai cittadini a favore della città. A tal fine potrà promuovere concrete iniziative di cittadinanza attiva, diffondendo avvisi pubblici per la raccolta e l'attuazione di progetti di pubblico interesse.

2. L'attività richiesta ai cittadini ed alle associazioni è esclusivamente volontaria: non sarà retribuita e neppure oggetto di contribuzione. L'Amministrazione provvederà ad assicurare le persone che aderiranno all'iniziativa, fornire adeguate istruzioni e formazione, consegnare eventuali strumenti di lavoro e collaborare nella pianificazione e nel coordinamento delle attività.

### **Art. 14 - Comportamenti positivi per la civile convivenza e per garantire la legalità**

1. Sono considerati virtuosi, per la tutela della sicurezza urbana e per una civile convivenza, i seguenti comportamenti:

- a) il rispetto della dignità della donna e la promozione di pari opportunità;
- b) soccorrere le persone in situazione di disagio o pericolo, se necessario allertando i mezzi di soccorso o le Forze dell'ordine;
- c) rispettare gli spazi destinati ai cittadini con ridotta mobilità, mostrando disponibilità ad aiutare a oltrepassare ostacoli di intralcio al loro percorso, o segnalando alla Polizia Municipale eventuali abusi;
- d) l'autorizzazione nei regolamenti condominiali del gioco libero dei bimbi negli spazi condominiali comuni;
- e) l'aiuto alle persone anziane, diversamente abili o a quelle che, per motivi di salute, non sono in grado di provvedere all'adempimento degli obblighi indicati nel presente regolamento;
- f) educare al rispetto di tutti all'accoglienza ed all'armonia civile;
- g) ogni azione che prevenga e sconfigga il razzismo;
- h) la pulizia e la cura di luoghi e spazi pubblici;
  - i) i rapporti di buon vicinato, soprattutto quando sono coinvolte famiglie in difficoltà o persone anziane, malate o con limitate capacità motorie;
  - j) l'attenzione all'altro/a e la difesa delle persone discriminate e più deboli;
  - k) l'apposizione, da parte degli amministratori dei condomini, di una targa visibile, di qualsiasi materiale, nell'atrio degli edifici amministrati, contenente i il proprio nominativo, l'indirizzo ed il proprio recapito, nonché quello dell'eventuale referente interno del condominio;



l) sgomberare dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei proprietari, gestori o affittuari, o da chi abbia la disponibilità di un edificio o ne sia responsabile, i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali davanti all'ingresso di abitazioni o esercizi commerciali, o provvedere ad eliminare eventuali pericoli per i passanti;

m) illuminare gli ingressi ed i cortili dei condomini durante la notte con luci esterne; n) assicurare gli immobili, a cura dei proprietari di case o condomini, contro gli infortuni e/o i danni causati a terzi in seguito a crolli, esplosioni di bombole, allagamenti, cadute di tegole o cornicioni.

#### **Art. 15- Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore entro 15 giorni dalla sua approvazione.